

ALLEGATO A)

PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI STABILIMENTI DI GESTIONE DI MATERIALI POLVERULENTI LAPIDEI E VEGETALI

Il presente allegato riporta le prescrizioni generali alle quali il Gestore degli stabilimenti nel quale vengono svolte operazioni quali manipolazione, movimentazione, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti lapidei e/o vegetali, hanno l'obbligo di attenersi.

Art. 1 In caso di nuovo impianto il gestore dello stabilimento dovrà dare comunicazione della messa in esercizio dello stabilimento, con preavviso di almeno 15 giorni, al SUAPE competente, che provvederà tempestivamente a trasmetterne copia alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.

Art. 2 La messa a regime dell'impianto non può superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi 30 giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni, i cui risultati vanno trasmessi al SUAP che provvederà all'invio delle copie alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.

Art. 3 Gli autocontrolli annuali dovranno essere effettuati solo se esistono sistemi di trattamento e di convogliamento delle polveri;

Art. 4 La data di effettuazione degli autocontrolli dovrà essere comunicata alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS competente, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 5 Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UN e dall'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto. I certificati relativi alle analisi di cui sopra, corredati da una relazione tecnica, dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia e all'Arpas;

Art. 6 I sistemi per l'abbattimento delle polveri delle emissioni convogliate dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella seguente **Tabella 1**. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Provincia per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale

Tabella 1. Valori limite

INQUINANTE	* VALORE LIMITE	Riferimento normativo
Polveri totali	50 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5
	150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.	

Art. 7 Gli sfiati dei silos, se presenti, devono essere captati prima dello scarico in atmosfera e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti di cui alla **Tabella 1**.

Art. 8 Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

Art. 9 Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non assicurare il rispetto del valore limite di emissione di cui alla **Tabella 1**, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi;

Art. 10 Su ogni eventuale sfiato presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione dello stesso sfiato;

Art. 11 Le aree dove si svolgono le varie fasi dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri e dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti dalla Parte dell'allegato V degli allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare si dovranno predisporre:

- a) Inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti;
- b) Copertura o inumidimento dei cumuli (ad esclusione dei materiali di origine vegetale);
- c) Trasporto interno di materiale polverulento con dispositivi chiusi;
- d) Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - a. punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - b. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - c. attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - d. canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - e. convogliatori aspiranti.
- e) Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, dovrà essere prevista, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.
- f) Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.
- g) La pavimentazione delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e costantemente tenuta pulita o dotata di sistemi di inumidimento.
- h) Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stabilimento dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti.

Art. 12 Nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie dello stabilimento da allegare alla domanda di adesione dovranno essere indicati e descritti tutti i sistemi adottati al fine di ridurre le emissioni diffuse.

Art. 13 Nel caso di impossibilità di incapsulamento dei macchinari utilizzati nella gestione di materiali polverulenti, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il gestore dimostri e motivi l'eventuale impossibilità tecnica. L'autorità competente ai sensi dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 verifica se le emissioni sono tecnicamente convogliabili sulla base delle M.T.D. e ne può disporre la captazione e il convogliamento.